



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento diretto dei lavori di restauro delle superfici decorate a parete e a soffitto del piano terra del Castelletto.

Importo: pari a € 101.500,00 (centounmilacinquecento/00) oltre IVA 10%

CIG: 903719406A

CUP: F93G16000820001

Termine conclusione lavori: 30 aprile 2022

Approvazione Ufficio contabilità: 13 dicembre 2021

IL DIRETTORE

PREMESSO che con determina a contrarre N. 188 del 31/12/2021 era stato affidato l'incarico per il “*Restauro delle pitture murali e delle finiture decorative degli ambienti situati al piano terra e al primo piano del Castelletto di Miramare*”;

PREMESSO che per tale incarico erano stati richiesti tre preventivi a tre differenti ditte specializzate e quello della ditta Nevyjel Restauri d'Arte era stata ritenuta l'offerta economicamente più vantaggiosa;

PREMESSO che in tale incarico era prevista la “*messa in luce degli intonaci decorati di due stanze al piano terra del Castelletto di Miramare*”, mentre “*nelle stanze dove non è prevista la messa in luce dei dipinti murali, sul soffitto a cassettoni della stanza n. 2 e sulle pareti del vano scale, si prevede l'esecuzione di alcuni saggi stratigrafici, al fine di verificare l'eventuale presenza di decorazioni e finiture di pregio*”.

CONSIDERATO che l'esecuzione dei saggi stratigrafici ha evidenziato la presenza di varie decorazioni pittoriche prima non visibili, sia a parete che a soffitto, in diverse stanze del piano terreno;

CONSIDERATO, quindi, che si ritiene opportuno riportare in luce completamente tali decorazioni, e procedere al loro restauro, previo consolidamento delle superfici parietali e a soffitto;

CONSIDERATO, inoltre, che a seguito della messa in luce degli intonaci decorati delle due stanze di cui era nota la presenza di decorazioni parietali, la Direzione del Museo ha deciso di provvedere anche all'intervento di integrazione mimetica delle lacune di tali superfici;

CONSIDERATO pertanto di provvedere al completamento degli interventi di messa in luce e restauro delle superfici decorate del piano terra del Castelletto alla luce di quanto emerso in sede di cantiere a seguito di saggi

stratigrafici;

CONSIDERATO che è stato chiesto un preventivo per le lavorazioni sopra descritte alla ditta di restauro che già operava nel Castelletto in quanto aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle cui era stato richiesto un preventivo;

CONSIDERATO che la ditta Nevyjel Restauri d'Arte (con sede a Trieste, via Cereria 6/a, 34100, P.I. 91286660327 – C.F. NVYGNN68E45L424C) ha presentato la propria offerta economica con nota assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 3253 del 03/12/2021, con una richiesta di € 101.500,00 (centounmilacinquecento);

CONSIDERATO che, viste le dimensioni delle superfici decorate emerse, le modalità di restauro/integrazione prescelte e le ulteriori lavorazioni previste, tale importo appare congruo, anche in considerazione del confronto con altre lavorazioni simili già effettuate da questo Ufficio;

CONSIDERATO che, in considerazione della congruità del preventivo presentato e della particolarità delle lavorazioni previste, si ritiene preferibile che il lavoro avviato venga continuato e concluso dalla medesima impresa che ha effettuato la prima parte delle lavorazioni;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, [D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169](#);

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;” con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dalla L. 108/2021, la quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell'edificio da mantenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

VALUTATA l'offerta economica pervenuta dall'operatore economico interpellato, Nevyjel Restauri d'Arte (con sede a Trieste, via Cereria 6/a, 34100, P.I. 91286660327 – C.F. NVYGNN68E45L424C), assunta agli atti di questo Ufficio con nota prot n. 3253 del 03/12/2021;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dal suddetto operatore economico, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica, capacità tecnica nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL_28670883 del 14/11/2021;

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori in oggetto (D.lgs. 81/2008);

DATO ATTO che il presente documento verrà trasmesso all'Ufficio Trasparenza per le pubblicazioni di legge;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nonché, per quanto in deroga, ex art. 1, comma 1, lettera a) della L. 120/2020 come modificato dalla L. 108/2021 alla Impresa Nevyjel Restauri d'Arte (con sede a Trieste, via Cereria 6/a, 34100, P.I. 91286660327 – C.F. NVYGNN68E45L424C) i lavori di restauro delle superfici decorate a parete e a soffitto del piano terra del Castelletto per € 101.500,00 oltre ad IVA. Tali interventi sono descritti nell'offerta economica, prot. n. 3253 del 03/12/2021 e integralmente qui richiamata;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Francesco Krecic, (mail: francesco.krecic@beniculturali.it);
4. di impegnare l'importo complessivo e comprensivo di IVA pari a **€106.595,44** derivanti dall'importo complessivo del presente affidamento per €111.650,00 (comprensivo dell'IVA al 10%) e la compensazione dell'importo residuo di €5.054,56 (già comprensivo dell'IVA) considerate le economie di spesa rispetto a quanto impegnato **con determina n. 188/2019** per cui si attinge l'importo residuo di **€ 5.054,56**, oneri previdenziali inclusi, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili a fronte delle suddette lavorazioni. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente **n. 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione di beni immobili"**, esercizio finanziario **2021 (fondi speciali finanziamento ex L. 190/2014 – annualità 2016)**;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
8. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
9. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i., nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore
Andreina Contessa, Ph.D.